



COMUNE DI NAPOLI

ORIGINALE

Assessorato al Bilancio, Finanza e Programmazione
Direzione Centrale Servizi Finanziari
Servizio Gestione IMU Secondaria ed Altri Tributi

20 MAG. 2015

LW422

Proposta di delibera prot. n° 23 del 19/05/2015

Categoria Classe Fascicolo

Annotazioni

ESECUZIONE IMMEDIATA

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 163

OGGETTO: Determinazione delle tariffe dell'Imposta di Soggiorno per l'anno 2015, approvate con deliberazione consiliare n° 20 del 21 giugno 2012, modificate con deliberazione consiliare n° 47 del 16 settembre 2013.

Il giorno 17 LUG. 2015, nella residenza comunale convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi de MAGISTRIS

P

ASSESSORI:

Raffaele DEL GIUDICE

P

M. Caterina PACE

P

Mario CALABRESE

Assente

Salvatore PALMA

P

Alessandra CLEMENTE

P

Annamaria PALMIERI

Assente

Gaetano DANIELE

Assente

Enrico PANINI

Assente

Alessandro FUCITO

P

Carmine PISCOPO

P

Roberta GAETA

P

Ciro BORRIELLO

P

(Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P")

Assume la Presidenza: Sindaco Luigi de Magistris

Assiste il Segretario del Comune: Gaetano Virtuoso

IL PRESIDENTE

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

IL SEGRETARIO GENERALE

La GIUNTA COMUNALE, su proposta dell'Assessore al Bilancio, Finanza e Programmazione dott. Salvatore PALMA,

2

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 20 del 21 giugno 2012 è stata istituita l'Imposta di Soggiorno a carico dei soggetti non residenti alloggiati nelle strutture ricettive turistiche alberghiere ed extra alberghiere della città di Napoli, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo, 14 marzo 2011, n° 23, ed è stato approvato il relativo Regolamento di istituzione dell'imposta ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1996 n° 446;

che, con il medesimo provvedimento le tariffe dell'Imposta di Soggiorno sono state determinate nel rispetto del criterio di gradualità e fino ad un massimo di n° 10 pernottamenti consecutivi nella misura di: € 4 a notte per persona, per le strutture ricettive alberghiere e le residenze turistico-alberghiere classificate di 5 stelle : € 3 a notte per persona, per le strutture ricettive alberghiere e le residenze turistico alberghiere classificate di 4 Stelle; € 2 a notte per persona, per le strutture ricettive alberghiere e le residenze turistico alberghiere classificate di 3 Stelle; € 1 a notte per persona, per le strutture ricettive alberghiere e le residenze turistico- alberghiere classificate di 2 Stelle; € 0 a notte per persona, per le strutture ricettive alberghiere e le residenze turistico alberghiere classificate di 1 Stella; € 1 a notte per persona, per le strutture ricettive extra alberghiere ad esclusione degli Ostelli per la Gioventù;

che, con deliberazione di Consiglio Comunale n° 47 del 16 settembre 2013, le tariffe dell'Imposta di Soggiorno, a decorrere dal 1° ottobre 2013, sono state rideterminate come segue: € 5 a notte per persona, per le strutture ricettive alberghiere e le residenze turistico alberghiere classificate di 5 stelle L; € 4 a notte per persona, per le strutture ricettive alberghiere e le residenze turistico alberghiere classificate di 5 stelle; € 2,5 a notte per persona, per le strutture ricettive alberghiere e le residenze turistico alberghiere classificate di 4 stelle; € 1,5 a notte per persona, per le strutture ricettive alberghiere e le residenze turistico alberghiere classificate di 3 stelle; € 1 a notte per persona, per le strutture ricettive alberghiere e le residenze turistico alberghiere classificate di 2 stelle e 1 stella; € 1 a notte per persona, per le strutture ricettive extra alberghiere ad esclusione degli Ostelli per la Gioventù;

IL SEGRETARIO GENERALE

AS

che le citate tariffe dell'Imposta di Soggiorno sono state deliberate dall'Amministrazione in modo conforme a quanto stabilito in sede di concertazione con le associazioni di categoria, con l'intesa di rideterminarle annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione, sulla base delle risultanze dell'anno precedente, qualora gli introiti fossero sostanzialmente difformi rispetto a quanto previsto dal piano di riequilibrio pluriennale, a cui l'Ente ha deliberato di ricorrere con deliberazione di Consiglio Comunale n° 58 del 30 dicembre 2012, ai sensi degli articoli 243-bis, 243-ter e 243-quater del decreto legislativo 267/2000, introdotti con decreto legge 10 ottobre 2012 n° 174, convertito con legge 7 dicembre 2012, n° 213;

rilevato che per l'anno 2014, anche grazie alla capillare azione di recupero dell'evasione ed elusione svolta dal Servizio, è stata accertata un'entrata, per l'imposta di che trattasi, per un valore di € 3.911.764,00, in aumento rispetto alla previsione di bilancio di € 3.800.000,00, ma non ancora in linea con le previsioni contenute nel Piano di Riequilibrio adottato dall'Ente, per € 4.900.000,00;

che il citato articolo 243-bis, al comma, 8 lettera a), prescrive che il comune che versa in situazione deficitaria, così come previsto dal medesimo decreto legislativo n° 267/2000, "può deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente";

che il comma 8, lettera g), del medesimo articolo, inoltre precisa che l'Ente "può accedere al Fondo di Rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a);

Ritenuto, pertanto, di dover rimodulare, per l'anno 2015, le tariffe dell'Imposta di Soggiorno determinate nella deliberazione Consiliare n° 47/2013, al fine di consentire all'Amministrazione di allinearsi con le previsioni contenute nel Piano di Riequilibrio ;

che, la natura dell'imposta non consente l'applicazione del disposto dell'articolo 1, comma 169, della legge n° 296/2006 (finanziaria 2007) in virtù del quale le deliberazioni inerenti le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché in uno alla deliberazione del Bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Ritenuto, in conseguenza, che le tariffe sull'imposta rimodulate con il presente provvedimento avranno applicazione dal primo giorno del mese successivo all'adozione del provvedimento stesso;

Visto che con decreto del Ministro dell'Interno del 13 maggio 2015, pubblicato in G.U. del 20 maggio 2015, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli Enti Locali è stato differito al 30 luglio 2015;

Visto il decreto legislativo n° 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni:

Visto il decreto legislativo n° 23/2011 e successive modificazioni e integrazioni:

Visto il Regolamento Comunale sull'Imposta di Soggiorno approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 20 del 21 giugno 2012 e modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n° 46 e 47 del 16 settembre 2013, e successiva deliberazione Consiliare n° 45 del 29 luglio 2014;

Visto l'art. 42, comma 2 lett. f), del D. Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che attribuisce alla Giunta Comunale la competenza a determinare le aliquote dei tributi comunali;

la parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono veri, fondati e sono stati redatti dal Dirigente che sottoscrive il presente atto esclusivamente sotto il profilo tecnico atteso che ogni decisione è rimessa agli Organi deliberanti

Il Dirigente
(Dr. Bruno Ricci)

DELIBERA

Per tutto quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:

- 1) **determinare**, per il 2015, le seguenti tariffe dell'Imposta di Soggiorno, con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo all'adozione della presente deliberazione, di approvazione delle medesime:
 - a) Strutture ricettive alberghiere e residenze turistico alberghiere:
 - 5 stelle L: € 5 a notte per persona fino ad un massimo di 10 pernottamenti.
 - 5 stelle: € 4 a notte per persona fino ad un massimo di 10 pernottamenti.
 - 4 stelle: € 3 a notte per persona fino ad un massimo di 10 pernottamenti.
 - 3 stelle: € 2 a notte per persona fino ad un massimo di 10 pernottamenti.
 - 2 stelle: € 1,50 a notte per persona fino ad un massimo di 10 pernottamenti;
 - 1 stella: € 1 a notte per persona fino ad un massimo di 10 pernottamenti;

IL DIRIGENTE

5

- b) Strutture ricettive extra alberghiere (ad esclusione degli Ostelli della Gioventù):
- affittacamere: € 1,50 a notte per persona fino ad un massimo di 10 pernottamenti,
 - bed and breakfast: € 1 a notte per persona fino ad un massimo di 10 pernottamenti,
 - case vacanza: € 1,50 a notte per persona fino ad un massimo di 10 pernottamenti,
 - istituti religiosi di ospitalità: € 1 a notte per persona fino ad un massimo di 10 pernottamenti,
 - agriturismi: € 1 a notte per persona fino ad un massimo di 10 pernottamenti.


2) **disporre**, ai sensi della normativa vigente, l'inoltro della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze entro i termini di legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GESTIONE IMU SECONDARIA ED ALTRI TRIBUTI

(dott. BRUNO RICCI)




VISTO: IL DIRETTORE CENTRALE
SERVIZI FINANZIARI
(dott. R. MIOCIARIELLO)



L'ASSESSORE AL BILANCIO,
FINANZA E PROGRAMMAZIONE

(dott. S. PALMA)



LA GIUNTA


Confermando che riceveva i risultati di un'indagine svolta dall'art. 134
comma 4, del D. L. n. 30/2002 in merito a quanto richiesto dalla Commissione
cui era incombente di cui alla deliberazione interna n. 1000/05
Con voi UNANIME

di dare esecuzione immediata a quanto deliberato dalla
Commissione di cui alla deliberazione interna n. 1000/05
Letta, approvata e sottoscritta

IL DIRIGENTE



IL SEGRETARIO GENERALE



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 23 DEL 19/05/2015 AVENTE AD
OGGETTO: *Determinazione delle tariffe dell'Imposta di Soggiorno per l'anno 2015, approvate
con deliberazione Consiliare n° 20 del 21 giugno 2012, modificate con deliberazione Consiliare
n° 47 del 16 settembre 2013.*

Il Dirigente, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità
tecnica in ordine alla suddetta proposta: **FAVOREVOLE.**

Addi.....

IL DIRIGENTE




Pervenuta in Ragioneria Generale il 2 D. MAG. 2015 Prot. 110422

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il
seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

V. per il dirigente

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE



ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di L..... viene prelevata dal Titolo.....Sez.....
Rubrica.....Cap.....() del Bilancio 200....., che presenta
la seguente disponibilità:

Dotazione	L.....
Impegno precedente	L.....
Impegno presente	L.....
Disponibile	L.....

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura
finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE



COMUNE DI NAPOLI

7

Napoli li, 21/05/2015

Direzione Centrale Servizi Finanziari
Servizio Contabilità, Monitoraggio e Rendiconto

Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.lgs. 267/2000- Delibera di Giunta Comunale del Servizio Gestione IMU secondaria ed altri tributi prot. n.23 del 19/05/2015 - Prot. IW 422 del 20/05/2015.

Letto l'art. 147bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012, convertito dalla Legge 213/2012;

Visto il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ai sensi dell'art. 243 bis, 243 ter e 243 quater del decreto legislativo 267/2000 approvato con deliberazione n. 3 del 28/01/2013, aggiornato ai sensi dell'art. 1 comma 15 del Decreto Legge 35/2013 convertito dalla legge 64/2013 e definitivamente approvato dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti in data 9.07.2014

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.14 del 16.01.2015 inerente l'assunzione di impegni di spesa nell'esercizio provvisorio 2015

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 21 giugno 2012 è stata istituita l'imposta di soggiorno a carico dei soggetti non residenti alloggiati nelle strutture ricettive turistiche alberghiere ed extra alberghiere del Comune di Napoli di cui all'art. 4 del D.L. n. 23 del 14 marzo 2011 ed è stato approvato il relativo Regolamento di istituzione dell'imposta ai sensi dell'art. 52 D.L. n. 446 del 15 dicembre 1996; che con il medesimo provvedimento sono state determinate le tariffe nel rispetto del criterio di gradualità e fino ad un massimo di n. 10 pernottamenti; che con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 16 settembre 2013 le predette tariffe sono state rideterminate;

Visto che le citate tariffe sono state deliberate in conformità a quanto stabilito in sede di concertazione con le associazioni di categoria con l'intesa di rideterminarle annualmente;

Visto che l'art. 243Bis al comma 8 lettera a) prescrive che il Comune che versa in situazione deficitaria può deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;

Con la presente proposta si rimodulano per l'anno 2015 le tariffe dell'imposta di soggiorno, così come riportate nel provvedimento, al fine di consentire all'Amministrazione di allinearsi con le previsioni di entrata contenute nel piano di Riequilibrio.

Si rileva che il presente schema viene sottoposto alla Giunta comunale in quanto la determinazione delle aliquote dei tributi, come previsto dall'art. 42 c. 2 lett. f) d. lgs. 267/00, è di competenza della Giunta Comunale, mentre ai sensi della citata normativa, la istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe sono di competenza del Consiglio Comunale.

Si evidenzia che secondo quanto previsto dal comma 8) dell'art. 27 della legge 448/2001, il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata dalle norme statali di approvazione della deliberazione del Bilancio di Previsione, differito con il decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2015, al 30 luglio 2015.

Letto il parere di regolarità tecnica favorevole del Dirigente del Servizio.

Si esprime parere di regolarità contabile favorevole .

Il Ragioniere Generale
dott. Raffaele Mucciarillo

Osservazioni del Segretario Generale

8

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dal Servizio proponente.

Con il presente provvedimento si intende proporre al Consiglio comunale di determinare per l'anno 2014 le tariffe relative all'imposta di soggiorno e di modificare il relativo Regolamento approvato con deliberazione Consiliare n. 20 del 21 giugno 2012 e modificato con deliberazioni consiliari n. 46 e n. 47 del 16 settembre 2013.

Letto il parere di regolarità tecnica, espresso in termini di "favorevole".

Letto il parere di regolarità contabile, che recita: "[...] Si evidenzia che secondo quanto previsto dal comma 8) dell'art. 27 della legge 448/2001, il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata dalle norme statali di approvazione della deliberazione del Bilancio di Previsione [...] Letto il parere di regolarità tecnica favorevole del Dirigente del Servizio. Si esprime parere di regolarità contabile favorevole."

Al riguardo, si precisa che, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, il parere di regolarità contabile implica che siano state svolte attente valutazioni in ordine a: "la regolarità della documentazione prodotta; il rispetto delle competenze proprie dei soggetti che adottano i provvedimenti; la giusta imputazione al bilancio e la disponibilità sul relativo intervento o capitolo; l'osservanza dei principi contabili e delle norme fiscali; la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio dell'Ente in relazione agli equilibri economico-finanziari dello stesso; la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio dell'Ente in relazione agli equilibri patrimoniali." Altresì rilevanti sono le valutazioni sulla coerenza dell'atto proposto rispetto alle prescrizioni del Piano di riequilibrio affinché lo stesso si mantenga idoneo, sia in termini di competenza che di cassa, all'effettivo risanamento dell'Ente.

Preso atto delle dichiarazioni rese nella parte narrativa dal dirigente proponente, con sottoscrizione di responsabilità, secondo cui si ritiene opportuno:

- si ritiene "di dover rimodulare, per l'anno 2015, le tariffe dell'Imposta di Soggiorno determinate nella deliberazione Consiliare n° 47/2013, al fine di consentire all'Amministrazione di allinearsi con le previsioni contenute nel Piano di Riequilibrio";
- "la natura dell'imposta non consente l'applicazione del disposto dell'articolo 1, comma 169, della legge n° 296/2006 [...], in conseguenza [...] le tariffe sull'imposta rimodulate con il presente provvedimento avranno applicazione dal primo giorno del mese successivo all'adozione del provvedimento stesso"; sul punto, attesa la dichiarata inapplicabilità del comma 169 dell'art. 1 della L. 296/2006, si richiama l'attenzione sulla data in cui il presente provvedimento viene proposto per l'approvazione. Considerata la situazione di deficitarietà finanziaria in cui versa l'ente, si evidenzia, che non risultano esplicitate, nella parte narrativa, specifiche motivazioni in proposito ai tempi proposti per la rimodulazione della tariffa in oggetto.

Richiamati:

- l'articolo 4 del D. Lgs. 23/2011 che recita: "I comuni capoluogo di provincia [...] possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle

S.L.

VISTO:
Il Sindaco

IL SEGRETARIO GENERALE

strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. [...] In conformità con quanto stabilito nel [...] regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolare fattispecie o per determinati periodi di tempo [...]"

- l'articolo 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 267/2000, secondo cui è attribuita alla competenza dei consigli comunali "[...] l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione delle relative aliquote [...]"
- il decreto del Ministero dell'Interno del 13.5.2015, che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 al 30 luglio 2015.

Si ricorda che la responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dalla dirigenza che sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di "favorevole", ai sensi dell'art. 49 TUEL, attestando, quindi a mente del successivo art. 147 bis, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto, al fine di garantire, ai sensi dell'art. 147, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa medesima.

Spettano all'organo deliberante le valutazioni concludenti con riguardo al principio costituzionale di buon andamento e imparzialità cui si informa l'azione amministrativa.

Il Segretario Generale
[Signature] 17.7.15

~~VISTO:
Il Sindaco~~

Proposta di deliberazione prot. n. 25 del 11.06.2014
Direzione Centrale Servizi Finanziari
Servizio Accertamento delle Entrate
Pervenuta al Servizio Segreteria della Giunta Comunale in data 13.06.2014 – S.G. 449

Precedente
G.C. 427/2014
del 19.6.2014
F

Osservazioni del Segretario Generale

10

Sulla sforta dell'istruttoria tecnica del Servizio proponente;

Con il presente provvedimento si intende proporre al Consiglio comunale di determinare per l'anno 2014 le tariffe relative all'imposta di soggiorno e di modificare il relativo Regolamento approvato con deliberazione Consiliare n. 20 del 21 giugno 2012 e modificato con deliberazioni consiliari n. 46 e n. 47 del 16 settembre 2013.

Il dirigente proponente ha espresso il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1, d.lgs. 267/2000, con la seguente formula: "favorevole".

Il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000, come sostituito dall'art. 3, comma 2 del decreto legge 174 del 10 ottobre 2012.

Preso atto delle dichiarazioni rese nella parte narrativa dal dirigente proponente, con sottoscrizione di responsabilità, secondo cui si ritiene opportuno:

- "modificare il vigente Regolamento dell'Imposta di Soggiorno inserendo tra i soggetti esenti dal pagamento dell'Imposta di Soggiorno, anche gli appartenenti alle Forze dell'Ordine che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza [...]";
- inserire nel Regolamento dell'Imposta di Soggiorno "le modalità di applicazione delle tariffe nel periodo intercorrente dal primo gennaio dell'anno di riferimento fino all'approvazione della deliberazione delle tariffe relative al medesimo anno di imposta" in virtù del fatto che la natura dell'imposta non consente l'applicazione del disposto dell'articolo 1, comma 169 della legge n. 296/2006.

Richiamati:

1. l'articolo 4, comma 1, del d.lgs. 23/2011 che recita: "I Comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno" [...];
2. il comma 3, del medesimo articolo, del richiamato decreto legislativo 23/2011, che recita: "In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere

M.C.

VISTO:
L. Segretario Generale

L. SEGRETARIO GENERALE

esenzioni e riduzioni per particolare fattispecie o per determinati periodi di tempo [...]”;

3. l'articolo 1 comma 169 della L. 27.12.2006 n. 296 (finanziaria 2007) secondo cui "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";
4. la deroga a quanto stabilito con la legge finanziaria 2007, di cui al comma 3 dell'articolo 193, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 444 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 che recita: "Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all' articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2";
5. l'articolo 42, comma 2, lettera f) del d.lgs. 267/2000, secondo cui è attribuita alla competenza dei consigli comunali "[...] l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione delle relative aliquote [...]";
6. l'art. 52 del d.lgs. 446/1997 relativo alla potestà regolamentare generale delle province e dei comuni;
7. il Decreto del Ministero dell'Interno del 29.04.2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.43 del 21.02.2014, che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 al 31 luglio 2014.

La situazione di squilibrio strutturale di bilancio, in cui versa l'Ente, e la attivata procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis del d.lgs. 267/2000, attualmente nella fase di esame davanti alle Sezioni Riunite della Corte dei conti, pone l'Ente nella condizione di poter adottare - ai sensi del comma 8 dell'art. citato -, per il graduale riequilibrio finanziario, la deliberazione delle aliquote o delle tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente, e, di riflesso, suggerisce l'adozione di regole ispirate a criteri di rigore e prudenza, pur nell'ambito degli spazi riservati alla autonomia degli enti locali in tale materia.

Si ricorda che la responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dalla dirigenza che sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di "favorevole", ai sensi dell'art. 49 TUEL, attestando, quindi a mente del successivo art. 147 bis, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto, al fine di garantire, ai sensi dell'art. 147, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa medesima.

Competono all'organo deliberante le valutazioni e determinazioni conclusive, tenuto conto che la potestà regolamentare è tipica espressione dell'attività di governo dell'ente, secondo quanto stabilito dall'articolo 7 del d.lgs. 267/2000 e da successivo art. 42, comma 2, lett. a), che ne attribuisce la competenza generale al Consiglio comunale, esercitata nel rispetto dei principi fissati dall'art. 117, comma 6, della Costituzione, là dove prevede che "I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite".

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Gaetano Virtuoso

VISTO:
Il Sindaco
Luigi de Magistris

19.6.14

12

Deliberazione di G. C. n. 463 del 17/7/2015 composta da n. 12 pagine progressivamente numerate, nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine separatamente numerate.

SI ATTESTA:

- Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 20-7-15 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).
- Che con nota in pari data è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art.125 del D.Lgs.267/2000).

Il Funzionario Responsabile

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Constatato che sono decorsi dieci giorni dalla pubblicazione e che si è provveduto alla prescritta comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000

Addì

IL SEGRETARIO GENERALE

Il presente provvedimento viene assegnato a:

Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte dell'addetto al ritiro

per le procedure attuative.

Addì.....

IL SEGRETARIO GENERALE

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. 12 pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta comunale n. 463 del 17-7-15

divenuta esecutiva in data (1):

Gli allegati costituenti parte integrante, composti da n. pagine separatamente numerate.

sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1):

sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1). (2):

Il Funzionario responsabile

(1): Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.
(2): La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.